

ALLEGATO D

Disciplinare per la liquidazione dei contributi relativi agli Interventi strutturali previsti dal Fondo per il Dopo di Noi

Alla liquidazione dei contributi assegnati per la realizzazione degli interventi, di cui all'Allegato B della presente deliberazione a favore degli Enti/Soggetti o singoli cittadini attuatori (di seguito Soggetti attuatori), provvede in un'unica soluzione l'Azienda Sanitaria competente per territorio di ambito provinciale o l'Azienda USL di Bologna per l'Area Metropolitana di Bologna.

I) Erogazione dei contributi

1) Interventi di acquisto dell'alloggio/alloggi

Per ottenere l'erogazione dei contributi previsti per gli interventi di acquisto dell'alloggio/alloggi di cui all'Allegato B, i Soggetti attuatori degli interventi dovranno inviare all'Azienda Sanitaria e al Servizio regionale competenti la richiesta di liquidazione del contributo a saldo a firma del Legale rappresentante del Soggetto attuatore o a firma del singolo cittadino, corredata dalla seguente documentazione:

A) Rogito di acquisto

Copia del Rogito di acquisto dell'alloggio/alloggi oggetto dell'intervento.

La sottoscrizione del rogito di acquisto dell'alloggio/alloggi oggetto dell'intervento approvato dovrà avvenire entro e non oltre 18 mesi dalla data di adozione della presente deliberazione, pena la revoca del contributo assegnato per la realizzazione dell'intervento.

Qualora il costo complessivo dell'alloggio/alloggi indicato nel rogito (comprensivo delle sole spese per l'IVA se dovute) risulti essere inferiore al costo complessivo dell'intervento approvato, riportato all'Allegato B della presente deliberazione, l'Azienda Sanitaria competente provvede in fase di liquidazione a ridurre il contributo applicando al costo complessivo così come indicato nel rogito (comprensivo delle sole spese per l'IVA se dovute) la relativa percentuale riportata al citato Allegato B.

Qualora il costo dell'alloggio/alloggi indicato nel rogito (comprensivo delle sole spese per l'IVA se dovute) risulti essere superiore al costo complessivo dell'intervento approvato riportato all'Allegato B della presente deliberazione, il contributo da erogare rimane invariato.

B) Vincolo ventennale

Copia dell'atto costitutivo di vincolo ventennale di destinazione d'uso in favore della Regione Emilia-Romagna che persegua come finalità esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza delle persone con disabilità grave, e relativa nota di trascrizione presso i Registri Immobiliari competenti a decorrere dalla data di sottoscrizione del rogito di acquisto, ai sensi del successivo Punto III).

C) Quadro Economico e Piano finanziario dell'intervento.

Verbale dell'organo competente del Soggetto attuatore che riporta ed approva il Quadro Economico (ovvero il costo complessivo), ed il Piano finanziario dell'intervento concluso, nel quale vengono indicate le risorse a carico del Soggetto attuatore, a carico della Regione e a carico di altri eventuali finanziatori.

L'Azienda Sanitaria competente, acquisita la documentazione sopra elencata provvede alla liquidazione del contributo previsto, dandone informazione al Servizio regionale competente.

2) Interventi di ristrutturazione e/o ampliamento e di nuova costruzione di alloggi

I lavori degli interventi di ristrutturazione e/o ampliamento e di nuova costruzione di alloggi dovranno iniziare entro 18 mesi dalla data di adozione della presente deliberazione, pena la revoca del contributo assegnato per la realizzazione dell'intervento stesso.

Per ottenere l'erogazione dei contributi previsti per interventi di ristrutturazione e/o ampliamento e di nuova costruzione di alloggi di cui all'Allegato B, i Soggetti attuatori dovranno inviare all'Azienda Sanitaria e al Servizio regionale competenti la richiesta di erogazione del contributo a saldo a firma del Legale rappresentante o a firma del singolo cittadino, corredata dalla seguente documentazione:

A) Quadro Economico e Piano finanziario dell'intervento realizzato e concluso

Per gli Enti pubblici (Comuni, ASP), atto assunto dall'organo competente che riporta ed approva il Quadro Economico (ovvero il costo complessivo), ed il Piano finanziario dell'intervento realizzato e concluso, nel quale vengono indicate le risorse a carico del Soggetto attuatore, a carico della Regione e a carico di altri eventuali finanziatori.

Per gli Enti/Soggetti privati (Organizzazioni di volontariato, Associazioni di Promozione sociale, Cooperative sociali, Fondazioni e Associazioni di famigliari per il Dopo di noi), verbale dell'organo competente dell'Ente che riporta ed approva il Quadro Economico (ovvero il costo complessivo), ed il Piano finanziario dell'intervento realizzato e concluso, nel quale vengono indicate le risorse a carico del Soggetto attuatore, a carico della Regione e a carico di altri eventuali finanziatori.

Per i singoli cittadini, dichiarazione firmata anche dal tecnico incaricato che attesta l'ammontare del Quadro Economico (ovvero il costo complessivo), ed il Piano finanziario dell'intervento realizzato e concluso nel quale vengono indicate le risorse a carico del Soggetto attuatore, a carico della Regione e a carico di altri eventuali finanziatori.

Ai sensi della propria deliberazione n. 1559/2017 e s.m.i., si precisa che:

- concorrono alla definizione del Quadro Economico ovvero del costo complessivo dell'intervento le spese sostenute dopo il 16 ottobre 2017 data di approvazione della deliberazione stessa. Per spese sostenute si intendono le spese contabilizzate tramite fatture, certificati di pagamento ed altri documenti giustificativi la spesa sostenuta con data successiva a quella di approvazione della deliberazione n. 1559/2017 sopra citata;
- non concorrono alla definizione del Quadro Economico ovvero del costo complessivo dell'intervento le spese notarili e/o comunque correlate alla registrazione di atti.

Per gli interventi soggetti alla disciplina del Codice degli appalti (D. Lgs.50/2016 e s.m.i.), è possibile l'eventuale riutilizzo del ribasso d'asta, con le modalità previste dal Codice stesso. La documentazione relativa a tale utilizzo dovrà essere presentata al Servizio regionale competente per la successiva valutazione da parte del Gruppo Tecnico regionale appositamente costituito.

Qualora il costo complessivo dell'intervento realizzato, così come individuato dalla documentazione presentata dai Soggetti attuatori, risulti essere inferiore al costo complessivo dell'intervento approvato, riportato all'Allegato B della presente deliberazione, l'Azienda Sanitaria competente provvede in fase di liquidazione a ridurre il contributo previsto applicando al costo complessivo dell'intervento la relativa percentuale riportata al citato Allegato B.

Qualora il costo complessivo dell'intervento realizzato risulti essere superiore al costo complessivo dell'intervento approvato riportato all'Allegato B della presente deliberazione, il

contributo previsto e da erogare rimane invariato.

B) *Atto/documento relativo alla disponibilità dell'alloggio/alloggi.*

Copia dell'atto/documento che attesta la disponibilità dell'alloggio/alloggi oggetto dell'intervento.

C) *Dichiarazione di conformità dell'intervento concluso e realizzato*

Dichiarazione a firma del RUP/tecnico incarico e a firma del Legale rappresentante o del singolo cittadino che l'intervento concluso e realizzato è conforme a quello valutato dal Gruppo Tecnico regionale e approvato con la presente deliberazione.

D) *Documentazione contabile*

Computo metrico datato e sottoscritto dalle Ditte esecutrici dei lavori relativo al progetto da realizzare e contabilità finale del progetto realizzato.

E) *Copia documenti giustificativi la spesa sostenuta*

Copia dei documenti giustificativi della spesa sostenuta (fatture, certificati di pagamento, etc..) relativi alle attività/lavori realizzati che costituiscono il costo complessivo dell'intervento.

F) *Documento attestante la fine lavori*

Copia del documento attestante la data di fine dei lavori dell'intervento.

Si precisa che i lavori dovranno terminare entro 2 anni dalla data di inizio dei lavori.

I soggetti attuatori possono, a seguito di richiesta motivata da trasmettere al Servizio regionale competente, ottenere una proroga di tale termine ordinatorio.

Il Servizio regionale competente entro 30 giorni dal ricevimento della stessa provvederà a comunicare il mancato accoglimento della richiesta di proroga. Decorso inutilmente questo termine la proroga dovrà intendersi accolta per il periodo indicato nella richiesta.

G) *Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia e di Agibilità*

Copia della "Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia e

di Agibilità" depositata in Comune.

H) Vincolo ventennale d'uso

Copia dell'atto costitutivo di vincolo ventennale di destinazione d'uso in favore della Regione Emilia-Romagna che persegue come finalità esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza delle persone con disabilità grave, e relativa nota di trascrizione presso i Registri Immobiliari competenti a decorrere dalla data di fine lavori, ai sensi del successivo Punto III).

L'Azienda Sanitaria competente, acquisita la documentazione sopra elencata, provvede alla liquidazione del contributo previsto dandone informazione al Servizio regionale competente.

Si precisa che la richiesta di saldo del contributo dovrà pervenire all'Azienda Sanitaria e al Servizio regionale competenti entro 5 anni dalla data di approvazione della presente deliberazione, pena la revoca del contributo assegnato per la realizzazione dell'intervento.

II) Ulteriori adempimenti

I Soggetti attuatori dovranno altresì:

1) inviare all'Azienda Sanitaria e al Servizio regionale competenti dopo l'inizio dei lavori:

- copia del documento attestante la data di inizio dei lavori dell'intervento, ai fini della verifica del rispetto delle scadenze indicate ai precedenti punti I.1) e I.2);
- la dichiarazione a firma del RUP/tecnico incaricato e a firma del Legale rappresentante o del singolo cittadino che l'intervento in fase di realizzazione è conforme a quello valutato dal Gruppo Tecnico regionale e approvato con la presente deliberazione;
- la documentazione relativa al Quadro Economico e Piano finanziario dell'intervento in fase di realizzazione, ovvero:
 - o Per gli Enti pubblici (Comuni, ASP), atto assunto dall'organo competente del Soggetto attuatore che riporta ed approva il Quadro Economico (ovvero il costo complessivo), ed il Piano finanziario dell'intervento in fase di realizzazione, nel quale vengono indicate le risorse a carico del Soggetto attuatore, a carico della Regione e a carico di altri eventuali finanziatori;

- o Per gli Enti/Soggetti privati (Organizzazioni di volontariato, Associazioni di Promozione sociale, Cooperative sociali, Fondazioni e Associazioni di familiari per il Dopo di noi) verbale dell'organo competente dell'Ente che riporta ed approva il Quadro Economico (ovvero il costo complessivo), ed il Piano finanziario dell'intervento in fase di realizzazione, nel quale vengono indicate le risorse a carico del Soggetto attuatore, a carico della Regione e a carico di altri eventuali finanziatori;
- o Per i singoli cittadini, dichiarazione firmata anche dal tecnico incaricato che attesta l'ammontare del Quadro Economico (ovvero il costo complessivo), ed il Piano finanziario dell'intervento in fase di realizzazione, nel quale vengono indicate le risorse a carico del Soggetto attuatore, a carico della Regione e a carico di altri eventuali finanziatori.

2) indicare nei documenti giustificativi la spesa sostenuta (fatture, certificati di pagamento o altro) il titolo dell'intervento oggetto del contributo;

3) riportare nel cartello di cantiere, ove previsto, il logo della Regione Emilia-Romagna con la dicitura "INTERVENTO COFINANZIATO DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA".

III) Vincolo ventennale d'uso

Ai sensi della propria deliberazione n. 1559/2017 così come modificata dalla deliberazione n. 257/2018, gli alloggi oggetto di contributo dovranno essere assoggettati a vincolo ventennale di destinazione d'uso che persegue come finalità esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza delle persone con disabilità grave, in favore della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 6 della L. 112/2016.

Il vincolo ventennale dovrà essere apposto, a decorrere dalla data del rogito di acquisto o dalla data di fine lavori, anteriormente all'erogazione del contributo dal titolare del diritto di proprietà e trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari competente per territorio.

In caso di alienazione dell'immobile il vincolo conserva la propria efficacia sino al decorrere del termine in esso individuato, il soggetto alienante è tenuto a comunicare al Servizio regionale competente la variazione occorsa allo scopo di consentire lo svolgimento delle verifiche e controlli di cui al successivo punto IV. L'acquirente è tenuto a perseguire come finalità esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza delle persone con disabilità grave ai sensi dell'art. 6 della L. 112/2016.

L'atto di costituzione del vincolo dovrà essere redatto secondo il fac-simile allegato al presente Disciplinare.

Rimozione del vincolo prima della scadenza

La Regione potrà autorizzare la rimozione del vincolo prima della sua scadenza e stabilire, in relazione alla residua durata del vincolo ed all'ammontare del contributo concesso, la quota parte dello stesso che il beneficiario dovrà a tal fine restituire all'Azienda Sanitaria.

IV) Verifiche e controlli

Il Servizio regionale competente potrà in qualsiasi momento disporre controlli allo scopo di verificare lo stato di attuazione dell'intervento oggetto del contributo, il rispetto degli obblighi del Soggetto attuatore anche in relazione al mantenimento della destinazione d'uso degli alloggi e la veridicità delle dichiarazioni ed informazioni prodotte dal Soggetto attuatore stesso. Inoltre, il Servizio regionale competente potrà, in qualsiasi momento, eseguire sopralluoghi al fine di verificare la corrispondenza dell'intervento al progetto autorizzato comprensivo della verifica dei documenti contabili e quant'altro si rendesse necessario.

Sulla base delle risultanze delle verifiche, il Servizio regionale competente assume le opportune decisioni ed attiva le eventuali procedure di revoca conseguenti.

V) Rinuncia da parte del Soggetto attuatore

Qualora il Soggetto attuatore intenda rinunciare al contributo assegnato per la realizzazione dell'intervento dovrà inviare al Servizio regionale competente comunicazione formale a firma del Legale Rappresentante o del singolo cittadino.

Sulla base di tale comunicazione, il Dirigente regionale competente, con proprio provvedimento prende atto dell'avvenuta rinuncia del contributo assegnato per la realizzazione dell'intervento e provvede alla sua revoca, dandone comunicazione all'Azienda sanitaria e alla CTSS competenti.

VI) Revoca del contributo

Alla revoca del contributo provvede il Dirigente regionale competente, in caso di:

- 1) Mancato rispetto delle scadenze perentorie fissate dal presente Disciplinare relative alla:

- data del rogito di acquisto, di cui al precedente punto I.1.A);
 - data di inizio dei lavori, di cui al precedente punto I.2);
 - data di fine lavori, di cui al precedente punto I.2), lettera F;
 - data di trasmissione della richiesta di liquidazione del saldo, di cui al precedente punto I, ultimo capoverso;
- 2) Rinuncia al contributo da parte del Soggetto attuatore come indicato al precedente Punto V);
- 3) Accertamento della mancanza di coerenza dell'intervento realizzato con le finalità previste dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 1559/2017 e s.m.i.

ATTO COSTITUTIVO DI VINCOLO DI DESTINAZIONE

PREMESSO CHE

- La Legge n. 112/2016 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare", istituisce il "Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare" (di seguito denominato Fondo per il Dopo di Noi).
- La Giunta Regionale con propria deliberazione n. 733 del 31 maggio 2017, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 112/2016 ha approvato il Programma della Regione Emilia-Romagna per l'utilizzo del Fondo per il Dopo di Noi;
- la Giunta Regionale con propria successiva deliberazione n. 1559/2017 e s.m.i. ha individuato "Procedure e modalità per l'ammissione al contributo degli interventi strutturali previsti dal Fondo per il Dopo di noi, di cui alla propria deliberazione n. 1559/2017 e ulteriori integrazioni e modifiche";
- il/la Signor/ra _____ nato a _____ C.F. _____ residente in _____ è proprietario dell'alloggio sito nel Comune di _____, in Via/Piazza/Strada _____ n. _____, e registrata al Catasto Fabbricati Foglio _____ Mappale _____;
- il bene immobile individuato agli estremi catastali richiamati è destinato a soluzioni alloggiative di cui all'art. 3 comma 4 del DM 23 novembre 2016 per le persone con disabilità grave, per la cui ristrutturazione/costruzione/ampliamento acquisto/è stato richiesto un contributo ai sensi dell'articolo 3, della Legge n. 112 del 2016 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare", che istituisce il "Fondo per il Dopo di Noi";
- la Giunta Regionale, a seguito della valutazione espressa dal Gruppo Tecnico regionale, su proposta di ciascuna Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria territorialmente competente (CTSS), ha approvato l'elenco degli interventi ammissibili al contributo con atto _____ del __/__/____, ed ha decretato l'ammissione al finanziamento, per una somma pari a € _____, del progetto avente ad oggetto il bene immobile sopra individuato;
- con il medesimo atto la Giunta regionale ha approvato all'Allegato D "Disciplinare per la liquidazione dei contributi

relativi agli interventi strutturali previsti dal Fondo per il Dopo di Noi" le modalità di apposizione del vincolo ventennale di destinazione d'uso;

- la richiamata deliberazione della Giunta regionale n. 1559/2017 e s.m.i, al Paragrafo III) prevede che gli alloggi oggetto di contributo siano assoggettati a vincolo ventennale di destinazione d'uso, a decorrere dalla data del rogito di acquisto o dalla data di fine lavori, che persegua come finalità esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza delle persone con disabilità grave, in favore della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 6 della L. 112/2016, e che tale vincolo sia trascritto nei Registri Immobiliari anteriormente all'erogazione del contributo;

Si conviene e si stipula quanto segue:

1. Il *proprietario* come sopra rappresentato ed autorizzato, dichiara di vincolare alla destinazione d'uso che persegua come finalità esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza delle persone con disabilità grave l'alloggio registrato al Catasto Fabbricati al Foglio _____ Mappale _____ del Comune di _____, a favore della Regione Emilia-Romagna con sede in Bologna in Viale Aldo Moro n. 52, C.F. n. 80062590379;
2. Tale vincolo avrà durata di anni 20 (venti), decorrenti dalla data ___/___/___ [indicare la data di fine lavori dell'intervento o la data del rogito di acquisto dell'alloggio].
3. La Regione potrà autorizzare la rimozione del vincolo prima della sua scadenza e stabilire, in relazione alla residua durata del vincolo ed all'ammontare del contributo concesso, la quota parte dello stesso che il beneficiario dovrà a tal fine restituire.
4. Il presente atto è trascritto a favore della Regione Emilia-Romagna presso la conservatoria dei registri immobiliari competente per territorio e dovrà essere registrato.
5. In caso di alienazione dell'immobile il vincolo conserva la propria efficacia sino al decorrere del termine in esso individuato, il soggetto alienante è tenuto a comunicare alla Regione eventuali variazioni della titolarità del bene allo scopo di consentire lo svolgimento delle verifiche e controlli circa lo stato di attuazione dell'intervento oggetto del contributo e il rispetto degli obblighi in relazione al mantenimento della destinazione d'uso dell'alloggio, come indicato al Paragrafo III) del Disciplinare per la liquidazione dei contributi relativi agli interventi strutturali previsti dal Fondo per il Dopo di Noi.